



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

1. Novità legislative.

[Legge 11 dicembre 2016 n. 236 in G.U. n. 299 del 23.12.2016](#)

Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999 n. 91 in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché alla legge 26 giugno 1967 n. 458 in materia di trapianto del rene tra persone viventi (in vigore dal 7.01.2017).

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

3. Sezioni Unite.

[S.U. Sent. n. 53153 del 27 ottobre 2016 \(dep. 15 dicembre 2016\), Pres. Canzio, Rel. Montagni, P.G. \(concl. conf.\)](#)

Giudizio di secondo grado - Domanda di provvisionale in appello - Richiesta formulata dalla parte civile non impugnante- *Reformatio in peius* - Esclusione.

(Artt. 74, 76, 538, 539, 576, 597, comma 3, 600 c.p.p.).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che non viola il principio devolutivo né il divieto di *reformatio in peius* la sentenza di appello che accoglie la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.

La relativa questione è stata devoluta alle sezioni unite con Ordinanza di rimessione n. 29398, emessa dalla Sez. III Pen., Ud. 27 aprile 2016 (dep. 13 luglio 2016), Pres. Fiale, Rel. Andronio, già pubblicata nella Newsletter n. 10.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

S.U., ud. 22 dicembre 2016, Rel. De Amicis - informazione provvisoria

Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Morte del soggetto socialmente pericoloso - Destinatari - Successori a titolo universale o particolare - Beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi - Nullità atti di disposizione.

(Artt. 18, 20, 23, 24 e 26, comma 1, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

In relazione alla quesito di diritto devoluto con Ordinanza di rimessione n. 47215, emessa dalla Sez. I Pen., ud. 26 maggio 2016 (dep. 9 novembre 2016), Pres. Vecchio, Ric. De Angelis + altri:

“(1.) Se, a seguito dell’azione di prevenzione patrimoniale proseguita o esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca abbia ad oggetto solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria ovvero possa riguardare anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità del *de cuius*, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

(2.) Se costituisca condizione di validità della confisca la declaratoria di nullità degli atti di disposizione prevista dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

(3.) Se le presunzioni di fittizietà degli atti di disposizione previste dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 riguardino esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto ovvero anche gli atti dei successori”
le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno fornito la seguente soluzione:

“(1.) *La confisca può riguardare anche i beni che erano nella disponibilità del de cuius, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.*

- (2.) *Negativa. L’omessa declaratoria di nullità costituisce una inosservanza cui il giudice può rimediare, anche di ufficio, con la procedura di correzione di errore materiale.*

- (3.) *Riguardano esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto”.*

La sopra citata ordinanza di rimessione è stata già pubblicata nella Newsletter n. 17.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V Pen., Ud. del 3 novembre 2016 \(dep. 28 novembre 2016\); Ord. di rimessione n. 50402, Pres. Pezzullo, Rel. Zaza.](#)

Dichiarazione di incompetenza per materia - Reati ex art. 51, comam 3-bis c.p.p. - Diretta trasmissione degli atti al giudice competente - Atto abnorme o (in certi casi) legittimo

(Artt. 5 lett. d-*bis*, 23, 51, comma 3-*bis*, 178, 179, 429 e 600 c.p.p.; art. 132 disp. att. c.p.p.).

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stata devoluta alle Sezioni Unite della Suprema Corte la seguente questione di diritto:

“Se, ed a quali condizioni, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia emessa dal Tribunale per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., attribuiti alla competenza della Corte di Assise, gli atti possano essere trasmessi direttamente al giudice competente anziché al pubblico ministero”.

[Sez. VI Pen., Ud. del 12 ottobre 2016 \(dep. 17 novembre 2016\), Ord. di rimessione n. 48706, Pres. Ippolito, Est. Costanzo.](#)

Misure di prevenzione patrimoniali - Decreto reiettivo della richiesta del P.M. di applicazione della confisca in assenza di sequestro – Impugnazione.

(Artt. 568, 569, 570, 606, comma 1 e 666 c.p.p.; artt. 7, comma 9, 20, 22, 23, 24 e 27 D.lgs. 6 maggio 2011, n. 159).

La Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sopra indicata ordinanza di rimessione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non preceduta da sequestro, sia impugnabile mediante appello ovvero sia ricorribile per cassazione per violazione di legge”.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II, sent. 7 dicembre 2016-3 gennaio 2017, n. 197, Pres. Diotallevi, Rel. De Santis.](#)

Circostanze del reato - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale o sociale - Intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile - Sufficienza - Esclusione - Obiettiva rispondenza a valori etici o sociali riconosciuti dalla collettività - Necessità - Erronea rappresentazione da parte dell'agente - Inapplicabilità dell'aggravante - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, ex art. 62 n. 1 c.p., non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente percepiti come tali e riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59, c.p., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni oggettive (*Nella specie si ascriveva al ricorrente di aver fatto parte di un gruppo di contestatori che, irrompendo ad una conferenza in corso sulle missioni di pace all'estero, aveva contestato i relatori, nei cui confronti erano stati indirizzati spruzzi di vernice e spray urticanti. La Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta dell'imputato, in quanto il movente dell'azione, da ricondurre alla ricusazione delle missioni di pace all'estero, è opinione non supportata da un generale consenso sociale né conforme alla morale ed ai costumi condivisi dalla prevalente coscienza collettiva*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

[Sez. III, sentenza 25 ottobre 2016 – 10 gennaio 2017 n. 804 – Pres. Ramacci – Rel. Andreazza.](#)

Sospensione condizionale della pena – Obblighi del condannato – Termini - Patteggiamento - Computo

Il principio secondo il quale in caso di sospensione condizionale subordinata, ex art. 165 c.p., ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, coincide con quello previsto dall'art. 163 c.p. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto) si applica anche quando la mancata indicazione riguardi l'istanza di applicazione della pena, dovendo in tal caso, in assenza di contraria volontà delle parti, subentrare il termine di legge non potendo, il Giudice, nella ratifica dell'accordo, indicare un termine diverso.

[Sez. I, sent. 9 novembre 2016–12 gennaio 2017, n. 1461, Pres. Vecchio, Rel. Novik.](#)

Tentativo- Reati di danno a forma libera- Presupposti di configurabilità della desistenza- Recesso attivo.

Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuzione per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Ne consegue che, nel caso di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata. In applicazione di tale principio l'intenzione di produrre l'evento non può essere esclusa in base ad un concetto, la desistenza, che nulla ha a che vedere con il dolo del reato quando l'azione risulti già compiuta e sia comunque di per sé idonea a cagionare l'evento stesso.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II, sent. 1-23 dicembre 2016, n. 54715, Pres. Fiandanese, Rel. Rago.

Acquisto di macchina da gioco elettronico alterata *ex art. 640-ter c.p.* - Ricettazione - Sussistenza del reato - Reato di frode informatica - Esclusione - Utilizzo dell'apparecchio elettronico – Responsabilità anche *ex art. 640-ter c.p.*

Risponde del reato di ricettazione chi acquisti una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato *ex art. 640-ter c.p.*, senza aver concorso nel suddetto reato. Ove, il suddetto soggetto, successivamente, utilizzi quella macchina, risponde anche del reato di frode informatica posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato consentendo, quindi, all'agente di procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno.

Sez. V sent. 26 maggio 2016 – 10 gennaio 2017 n. 859, Pres. Bruno, Rel. Pezzullo.

Associazione a delinquere – Partecipazione ad un solo reato *fine* – Prova dell'inserimento nel sodalizio.

L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato *fine*, sempre che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Sez. V sent. 13 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017 n. 1734, Pres. Palla, Rel. Scordamaglia.

Diffamazione – Diritto di cronaca giornalistica – Verità della notizia afferente vicenda giudiziaria – Sussistenza.

In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, tenuto conto, altresì, che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo.

Sez. II, sent. 1-23 dicembre 2016, n. 54712, Pres. Fiandanese, Rel. Rago.

Truffa - Ipotesi - Utilizzo dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 L. 104/1992 come ferie - Mancata assistenza al familiare disabile - Art. 640, comma 2, c.p. - Configurabilità - Fattispecie.

Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33/3 Legge n. 104 del 1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore di lavoro, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all'estero in viaggio di piacere.

Sez. II, sent. 1-23 dicembre 2016, n. 54715, Pres. Fiandanese, Rel. Rago.

Truffa - Frode informatica - Sistema della "doppia scheda" - Trasformazione degli apparecchi elettronici per intrattenimento senza vincite - Abilitazione all'esercizio del gioco d'azzardo - Sussistenza del reato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Integra il reato di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter c.p., l'introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all'esercizio del gioco d'azzardo (cosiddette "slot machine"), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico.

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 5 dicembre 2016 – 5 gennaio 2017 n. 547, Pres. Palla, Rel. Scotti.](#)

Bancarotta fraudolenta – Amministratore di fatto – Prova.

In tema di reati fallimentari, la prova della qualifica di amministratore di fatto può farsi derivare anche dal conferimento di una procura generale *ad negotia*, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto - concernente l'attribuzione di ampi ed autonomi poteri – fosse sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale. Tuttavia l'ampiezza dei poteri conferiti con il mandato non è sufficiente per affermare una penale responsabilità (anche per omesso controllo) per distrazione, ove manchi un accertamento in ordine al concreto utilizzo di detta procura.

[Sez. V sent. 14 ottobre 2016 – 5 gennaio 2017 n. 533, Pres. Vessichelli, Rel. Amatore.](#)

Bancarotta fraudolenta – Bancarotta impropria ex art. 223 comma II n. 2 L.F.– Rapporti.

Non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma secondo n. 2 L.F. che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

[Sez. IV, sent. 2 dicembre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 1337, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.](#)

Guida in stato di ebbrezza alcolica – difformità fra le due rilevazioni del tasso alcolemico mediante prova spirometrica – valore della seconda superiore alla prima – invalidità del test – esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l'alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell'alcol nell'organismo abbia uno sviluppo decrescente, concetto frutto di una mere congetture esperienziali.

[Sez. VI Pen., Ud. del 15 novembre 2016 \(dep. 21 dicembre 2016\), Sent. n. 54467, Pres. Rotundo, Rel. Fidelbo, P.G. \(concl. parz. conf.\).](#)

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere – Estradizione per l'estero richiesta dalla Turchia – *Ne bis in idem* internazionale – condizioni per negare l'estradizione ex art. 705, comma 2, lett. a) e c) cod. proc. pen.

Sussiste il *ne bis in idem* in base all'art. 50 della Carta di Nizza nel caso in cui l'estradando risulta essere stato già giudicato e condannato da un Paese terzo rispetto alla procedura di estradizione, ma membro dell'Unione Europea (*Nel caso di specie l'estradizione richiesta dalla Turchia viene rifiutata per il concreto rischio di trattamenti degradanti nelle carceri e di forti limitazioni dei diritti della difesa, in violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo*).

[Sez. III, sentenza 22 settembre 2016 – 29 dicembre 2016 n. 55106 – Pres. Ramacci – Rel. Riccardi.](#)

Rimpatrio capitali cd. scudati – Art. 13 bis 7 D. L. 78/2009 - Esclusione punibilità reati tributari - Presupposti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

L'esclusione della punibilità per i reati tributari, in caso di rimpatrio dei capitali cd. scudati, si perfeziona con il pagamento dell'imposta. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi della punibilità quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni penali siano state già constatate o, comunque, siano già iniziati accessi, ispezioni, e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

[Sez. I, sent. 15 novembre 2016–13 gennaio 2017, n. 1652, Pres. Siotto, Rel. Bonito.](#)

Stupefacenti - Sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale-Reati satellite- Aumento di pena in continuazione- Specifica rivalutazione.

Per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente.

(sul punto cfr. Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263717).

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 5 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017 n. 1722, Pres. Palla, Rel. Scotti.](#)

Appello – Riforma sentenza di primo grado – Obbligo di motivazione rinforzata.

Il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente, o in modo determinante, su una diversa valutazione delle fonti dichiarative



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 comma 3 c.p.p., a una rinnovata riassunzione.

In ogni caso, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

[Sez. IV, sent. 22 novembre 2016 – 29 dicembre 2016, n. 55196, Pres. Bianchi, Rel. Piccialli.](#)

Assoluzione in presenza di causa estintiva del reato – Art. 129, comma 2 c.p.p. – regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2 c.p.p. – applicabilità – esclusione – conseguenze – giudizio di cassazione – rilevanza del vizio di motivazione sulla mancata assoluzione – esclusione – ragioni – obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità.

In presenza di causa estintiva del reato, non è applicabile la regola probatoria prevista dall'articolo 530, comma 2, c.p.p., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è invece necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato. Ne consegue che non è consentito al giudice di applicare l'articolo 129, comma 2, c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo, anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere il quadro probatorio caratteristiche di "ambivalenza probatoria". Ne consegue, inoltre, con riguardo al giudizio di cassazione, che il giudice di legittimità, a fronte dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità, non può rilevare il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

[Sez. IV, sent. 8 novembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2387, Pres. D’Isa, Rel. Tanga.](#)

Circostanze attenuanti generiche – mancata concessione – obbligo di motivazione analitica – sussistenza – esclusione.

La meritevolezza dell’adeguamento di pena raggiunto mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. L’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica invece la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle.

[Sez. IV, sent. 10 novembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2393, Pres. D’Isa, Rel. Piccialli.](#)

Competenza per territorio - Art. 8, comma 3 c.p.p. – reato permanente – associazione per delinquere – *locus commissi delicti* – criteri di individuazione.

In tema di individuazione della competenza territoriale del reato associativo, stante la natura permanente del medesimo, qualora non sia possibile determinare il luogo di pattuizione che ha dato vita al vincolo, la competenza territoriale va individuata, in via gradata, avendo riguardo al luogo in cui l’operatività dell’associazione si è manifestata per la prima volta, prima ancora della commissione dei reati fine, ovvero, se anche tale criterio è insufficiente, avendo riguardo al luogo in cui è stato commesso il primo “reato fine”, a mente del criterio indicato dall’art. 8, comma 3 c.p.p., che valorizza il momento iniziale della consumazione del reato.

[Sez. II, sent. 18 novembre 2016-3 gennaio 2017, n. 180, Pres. Diotallevi, Rel. Beltrani.](#)

Istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore - Invio a mezzo fax - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Contestazione dell’omesso esame dell’istanza in sede di rinvio - Condizioni.

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo fax in cancelleria, pur non idonea a dare certezza dell’intervenuta ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

giudiziario destinatario, è comunque irregolare, perché l'art. 121 c.p.p. prevede per le parti l'obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria; tuttavia, le istanze in tal modo inviate non sono né irricevibili, né inammissibili, ed il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza deve valutarle. Pertanto, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

[Sez. I, sent. 19 dicembre 2016–2 gennaio 2017, n. 59, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)

Successione di leggi penali nel tempo - Disposizioni sul giudizio in *absentia* - Applicabilità ai procedimenti in corso- Disciplina.

L'art. 15- bis, L. n. 67/2014, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, è intervenuto sulla disciplina del giudizio in *absentia* statuendo che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 67 (17 maggio 2014) a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Lo stesso art. 15-bis prevede una deroga a tale regime transitorio laddove stabilisce che le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 67/2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a quella data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Tale deroga implica che all'imputato contumace - dichiarato assente, ai sensi dell'art. 420-bis, c.p.p., come novellato dalla citata normativa, solo in momento successivo all'entrata in vigore di quella legge – deve essere notificato, ai sensi dell'art. 548, comma 3, c.p.p., l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di primo grado, condizione questa per il decorso dei termini per la proposizione di appello e la valida formazione del titolo esecutivo in assenza di tempestivo gravame.

[Sez. III, sentenza 29 novembre 2016 – 3 gennaio 2017 n. 64 – Pres. Savani – Rel. Gai.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Impedimento a comparire dell'imputato – Art. 420 ter c.p.p. – Concomitante celebrazione di più dibattimenti – Sussistenza.

L'impedimento assoluto a comparire dell'imputato, in caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste nel giudizio diverso da quello in cui il medesimo ha deciso di essere presente anche quando non è offerta giustificazione della scelta in favore dell'uno o dell'altro processo, purchè la comunicazione dell'impedimento sia prontamente documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi.

[Sez. II, sent. 18 novembre 2016-3 gennaio 2017, n. 206, Pres. Diotallevi, Rel. Di Pisa.](#)

Impugnazioni - In genere - Rescissione del giudicato - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Elezione di domicilio - Successiva irreperibilità presso il domicilio eletto - Configurabilità del presupposto - Esclusione.

In tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter c.p.p., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.

[Sez. V sent. 16 giugno 2016 – 13 gennaio 2017 n. 1688, Pres. Bruno, Rel. Micheli.](#)

Impugnazioni – Appello imputato avverso sentenza del Giudice di pace – Assenza dello specifico riferimento alla condanna al risarcimento in favore delle parti civili – Estensione degli effetti dell'impugnazione proposta avverso l'affermazione di penale responsabilità

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. lgs. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574 comma quarto c.p.p. per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale

[Sez. V sent. 13 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017 n. 1734, Pres. Palla, Rel. Scordamaglia.](#)

Impugnazioni – Impugnazione della parte civile – Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile personalmente – Inammissibilità

La parte civile non è legittimata a proporre ricorso personalmente avverso la sentenza impugnata: qualora la sottoscrizione della parte civile ricorrente sia stata autenticata dal difensore nominato, detta circostanza potrà conferire all'atto il valore di ricorso solo ove siano rinvenibili quegli indici esteriori rivelatori di appropriazione da parte del difensore della paternità dei motivi di ricorso firmati dalla parte (redazione su carta intestata, presenza di clausole significative in tal senso).

[Sez. III, sentenza 19 maggio – 29 dicembre 2016 n. 55092 – Pres. Fiale – Rel. Socci.](#)

Impugnazione – Reato continuato – Fattispecie non oggetto del gravame – Prescrizione – Presupposti.

Il capo della sentenza relativo alla condanna per un reato contravvenzionale che non abbia formato oggetto di impugnazione ma che sia stato riunito in continuazione con altro reato, in relazione al quale pende appello sulla quantificazione della pena, non può acquisire autorità di cosa giudicata ed essere ritenuto completamente definito per cui il Giudice del gravame può dichiarare la prescrizione del reato satellite qualora la stessa sia maturata.

[Sez. II, sent. 5 ottobre-27 dicembre 2016, n. 54905, Pres. Cammino, Rel. De Crescenzo.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Impugnazioni - Rinuncia - Rinuncia cd. parziale - Natura - Conseguenze - Rinuncia del difensore dell'imputato privo di procura speciale - Legittimazione - Esclusione - Fattispecie.

La rinuncia all'impugnazione cosiddetta parziale, che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella della totale rinuncia al gravame; ne consegue che detta rinuncia non può essere effettuata dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto si tratta dell'esercizio di una potestà che non è ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia ad una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati (*Fattispecie in cui, nel corso dell'udienza camerale per il giudizio abbreviato in fase di appello, il legale, in assenza dell'imputato, aveva dichiarato di rinunciare ai motivi di gravame di merito, con esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, pur non essendo munito di procura speciale che lo abilitasse a tale potere*).

Sez. V sent. 24 ottobre 2016 – 5 gennaio 2017 n. 535, Pres. Fumo, Rel. Guardiano.

Istanza di rinvio per legittimo impedimento – Trasmissione dell'istanza di rinvio tramite fax – Ammissibilità – Onere del richiedente.

La modalità di trasmissione via fax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve ritenersi consentita e vincola il giudice procedente a pronunciarsi su di essa purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non a qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario.

Non può porsi a carico della parte che intenda far valere l'omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via telefax all'autorità procedente, l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice che procede, essendo sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo dalla parte stessa in condizione di conoscere per tempo dell'esistenza della richiesta di rinvio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

[Sez. VI Pen., Ud. 6 dicembre 2016 \(dep. 16 dicembre 2016\), Sent. n. 53455, Pres. Paoloni, Rel.](#)

[De Amicis.](#)

M.A.E. - Nullità dell'ordinanza che dispone la consegna temporanea – Estensione degli effetti alla sentenza emessa dall'autorità giudiziaria dello stato di emissione – Esclusione - Riconoscimento della sentenza di condanna – Possibilità.

In tema di mandato di arresto europeo e di riconoscimento di sentenza penale estera ha affermato che la nullità dell'ordinanza che dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna esaurisce i suoi effetti nel procedimento incidentale e non si estende automaticamente né agli atti del procedimento di merito celebrato nello Stato di emissione, né alla sentenza di condanna di cui si richiede il riconoscimento.

[Sez. V sent. 22 settembre 2016 – 20 dicembre 2016 n. 541868, Pres. Bruno, Rel. Amatore.](#)

Misure cautelari reali– Riesame – Motivazione del Tribunale – Conferma decisione per finalità diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato – Illegittimità.

È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., confermi la misura cautelare per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita – com'è nel suo potere – ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato.

[Sez. III, sentenza 31 marzo – 28 dicembre 2016 n. 55002 – Pres. Rosi – Rel. Socci.](#)

Patteggiamento – Art. 541 c.p.p. - Ricorso avverso condanna rifusione spese parte civile – Ammissibilità – Presupposti – Effetti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

È ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna ex art. 541 c.p.p., a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità afferenti la liquidazione disposta e le relative violazioni.

E' affetto da vizio di motivazione il provvedimento con il quale il Giudice liquida le spese processuali in favore delle parti civili senza spiegazione alcune delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato ed i criteri di valutazione seguiti.

In tema di patteggiamento, allorché la Corte di Cassazione annulli la pronuncia del Giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va disposto al Giudice penale *a quo* se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al Giudice civile competente per valore, in grado di appello, ex art. 622 c.p.p., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il *quantum* effettivamente liquidato dal Giudice.

[Sez. III, sentenza 20 aprile 2016 – 12 gennaio 2017 n. 1314 – Pres. Rosi – Rel. Socci.](#)

Ricorso straordinario – Art. 625 bis c.p.p. – Mancata dichiarazione prescrizione del reato – Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato a condizione che il rilievo dell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo.

[Sez. III, sentenza 28 gennaio 2016 – 12 gennaio 2017 n. 1292 – Pres. Rosi – Rel. Socci.](#)

Sentenza – Art. 544 c.p.p. - Divergenza tra dispositivo e motivazione – Criterio di prevalenza – Rettificazione ex art. 619 c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

L'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il Giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Qualora la difformità presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità non potrà trovare applicazione la procedura di rettificazione, ex art. 619 c.p.p.

[Sez. II, sent. 14 ottobre-27 dicembre 2016, n. 54908, Pres. Cammino, Rel. Pellegrino.](#)

Sentenza - Correzione di errori materiali - In genere - Correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito - Specialità della disposizione di cui all'art. 620 lett. l) c.p.p. rispetto a quella di cui all'art. 130 c.p.p. - Legittimazione della Suprema Corte a provvedere alla correzione dell'errore - Sussistenza.

In tema di correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui all'art. 620 lett. l) c.p.p. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta dall'art. 130 dello stesso codice: ne consegue che, proposto ricorso per Cassazione, la Corte di legittimità può provvedere direttamente alla correzione dell'errore materiale.

[Sez. II, sent. 5 ottobre-27 dicembre 2016, n. 54907, Pres. Cammino, Rel. De Crescenzo.](#)

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - In genere - Giudizio di appello - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica in sentenza - Compatibilità con il principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU - Condizioni - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di Appello, il Giudice può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "*in peius*" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (*Nella specie la Corte ha ritenuto che la dinamica alternanza della contestazione del fatto – originariamente qualificato come ricettazione, quindi, nel corso del giudizio di primo grado, riqualificato come furto aggravato e successivamente, in grado di appello, nuovamente qualificato come ricettazione – non avesse determinato la violazione dell'art. 522 c.p.p., per essere stati rispettati tutti i principi di diritto sopra indicati*).

[Sez. III, sentenza 27 aprile 2016 – 11 gennaio 2017 n. 1145 – Pres. Fiale – Rel. Gentili.](#)

Sequestro probatorio – Art. 253 c.p.p. – Corpo del reato - Obbligo di motivazione

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti con l'unica eccezione data dal caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato.

[Sez. III, sentenza 20 luglio – 28 dicembre 2016 n. 55004 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.](#)

Sequestro preventivo – Riesame ex art. 324 c.p.p. - Raccomandata spedita ad ufficio giudiziario diverso da quello competente – Inammissibilità dell'impugnazione

E' inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale presso la cancelleria di un Giudice diverso da quello competente poiché la facoltà per la parte privata di presentare l'impugnazione nella cancelleria del Giudice del luogo in cui essa si trova, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è collegata al dato naturalistico della presenza fisica della parte in tale luogo.

[Sez. V sent. 13 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017 n. 1734, Pres. Palla, Rel. Scordamaglia.](#)

Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Valutazione del Giudice.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Ai fini della sentenza di non luogo a procedere il Gup, al cospetto di un quadro probatorio non suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, deve emettere sentenza di proscioglimento anche nel caso in cui gli elementi risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo egli formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 10 gennaio 2017– 19 ottobre 2016, n. 831, Pres. Siotto, Rel. Magi.](#)

Art. 35 ter Ord.Pen.-Domanda risarcitoria-Prescrizione- Eclusione- Atipicità dello strumento risarcitorio.

La proponibilità di domanda di ristoro di cui all'art. 35 Ord. Pen. -norma introdotta dal d.l. n.92 del 26 giugno 2014 - per fatti pregressi all'entrata in vigore di tale disposizione non è soggetta al termine di prescrizione previsto per l'azione risarcitoria da illecito aquiliano. Non può, in particolare, sostenersi che l'azione introdotta con il d.l. citato sia inquadrabile in termini di tipico rimedio risarcitorio ascrivibile alla categoria concettuale dell'illecito aquiliano, in quanto il legislatore ha introdotto uno strumento riparatorio del tutto nuovo, rappresentato da una riduzione di pena (in misura proporzionale alla durata del pregiudizio sofferto), che prescinde dalla meritevolezza del destinatario, sì da porsi come inedita forma di *restitutio in integrum*, e dalla necessità di un accertamento della colpa dell'amministrazione, essendo l'effetto riparatorio ricollegato al mero accertamento della avvenuta sottoposizione del richiedente a condizioni detentive "tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [...] come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo". L'unico elemento impeditivo previsto è il termine di decadenza, peraltro determinato in sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione e dunque non decorrente finché perduri la detenzione. L'incrocio logico-giuridico tra tali caratteristiche effettive del rimedio porta



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

a ritenere che il legislatore abbia - con la norma in esame - introdotto uno strumento di riparazione della violazione francamente atipico, con carattere prevalentemente indennitario e di matrice solidaristica, sì da rispondere con il maggior grado di effettività possibile (ai sensi dell'art. 13 Conv. Eur.) ad un comando di legislazione, teso alla introduzione di adeguate forme di riparazione della lesione subita, scaturito dalla decisione emessa dalla CEDU nel noto caso Torreggiani ed altri. Ciò, in modo analogo a quanto sostenuto, in tema di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Sez. U. n. 34535 del 2001) dovendosi prescindere dalle tradizionali categorie dogmatiche di inquadramento civilistico e ritenere che l'atipicità dell'azione (pur con la constatata affinità alla nozione civilistica di indennizzo) renda non rilevabile, quantomeno per il periodo pregresso alla introduzione del rimedio, alcuna ipotesi di prescrizione.

[Sez. I, sent. 10 gennaio 2017– 19 ottobre 2016, n. 831, Pres. Siotto, Rel. Magi.](#)

Art. 35 ter Ord.Pen.-Domanda risarcitoria- Presupposto dell'attualità del pregiudizio- Irrilevanza.

Ai fini della proponibilità al Magistrato di Sorveglianza della domanda risarcitoria di cui all'art. 35 ter Ord.Pen. (norma introdotta dal d.l. n.92 del 26 giugno 2014), non è rilevante la attualità del pregiudizio sofferto, potendo quest'ultimo riferirsi ad un periodo di detenzione pregresso rispetto all'introduzione della norma citata. Da ciò deriva che la domanda risarcitoria, essendo slegata dal presupposto della attualità del trattamento degradante, ben può estendersi a periodi detentivi antecedenti, sempre che il soggetto risulti in espiazione al momento dell'istanza. Non può essere ritenuto di ostacolo a tale applicazione del rimedio per condotte lesive pregresse, il fatto che il legislatore soltanto nell'anno 2014 sia intervenuto a disciplinare la particolare azione *de qua*, sollecitato dalla decisione pilota emessa dalla CEDU nel caso Torreggiani ed altri, posto che le condizioni di diritto sostanziale ed in particolare il diritto del detenuto ad ottenere in sede di esecuzione della pena una offerta trattamentale adeguata - con divieto di trattamenti inumani e degradanti - risalgono quantomeno al 1955, atteso che in data 4 agosto 1955 - con legge n.848 - l'Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione Europea per la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dunque il contenuto dell'art. 3 della Convenzione medesima.

Sez. II, sent. 1-23 dicembre 2016, n. 54715, Pres. Fiandanese, Rel. Rago.

Esecuzione delle pene detentive - In genere - Sostituzione delle pene detentive brevi - Condanna a pena detentiva congiunta a quella pecuniaria - Limite edittale previsto dall'art. 53 L. 689/1981 - Sostituzione della sola pena detentiva.

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, *ex* art. 53 legge n. 689 del 1981, ove l'imputato sia stato condannato ad una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, il giudice, fermo il potere discrezionale di cui all'art. 58 legge cit., deve sostituire la sola pena detentiva. In tal caso, la pena pecuniaria, essendo rimasta estranea alla determinazione del limite di cui all'art. 58 legge cit., continua ad affiancarsi alla sanzione sostitutiva in concreto applicata.

Sez. V sent. 8 luglio 2016 – 10 gennaio 2017 n. 854, Pres. Palla, Rel. De Berardinis.

Misure alternative – Condanna per più reati – Reato ostativo – Scissione del vincolo – Conseguenze

In tema di misure alternative, in presenza di una condanna per più reati in continuazione nell'ambito dei quali vi sia un reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, il condannato ha diritto alla scissione del vincolo e a far considerare imputata la pena presofferta al reato ostativo, tenendo conto di quella che è la sanzione in concreto inflitta, anche si tratta di un mero aumento di pena in continuazione

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

5. Novità editoriali

Carlo Brusco, Alfonso Chiliberti: *L'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE* (III edizione)
Giuffrè

Andrea Castaldo: *IN ORDINE SPARSO Il diritto penale oggi* Giappichelli

Leonardo Degl'Innocenti, Francesco Faldi: *IL RIMEDIO RISARCITORIO EX ART. 35 TER
ORD. PEN. E la tutela dei diritti del detenuto* Giuffrè

Ciro Grandi: *NEUROSCIENZE E RESPONSABILITA' PENALE. NUOVE SOLUZIONI
PER PROBLEMI ANTICHI?* Giappichelli

Giovanni Angelo Lodigiani, Grazia Mannozi: *LA GIUSTIZIA RIPARATIVA* Giappichelli

Fabrizio Ramacci: *I DELITTI DI OMICIDIO* Giappichelli

Mario Riberi: *LA GIUSTIZIA PENALE NEL CODICE NAPOLEONICO* Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – III incontro: *Analisi della sentenza e redazione di un ricorso. I casi di ricorso (art. 606 c.p.p.): Perronea applicazione della legge penale sostanziale ; l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di invalidità* (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 18 gennaio 2017 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio n. 7



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Corso Biennale di Deontologia e Tecnica del Penalista (lezione inaugurale): ***IL DIFFICILE MESTIERE DELL'AVVOCATO*** (Camera Penale di Pistoia)

Pistoia, venerdì 20 gennaio 2017 ore 15, Auditorium “Terzani” Biblioteca Comunale

Convegno: ***GIUSTIZIA RIPARATIVA:: RESPONSABILITA', PARTECIPAZIONE, RIPARAZIONE*** (Università degli Studi di Trento)

Trento, venerdì 20 gennaio 2017 ore 15 – sabato 21 gennaio 2017 ore 8.45, Facoltà di Giurisprudenza – aula B, via Verdi 53

Convegno: ***“AL DI QUA DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO” Il patrimonio nella postmodernità: dal bisogno di sicurezza alla repressione del pericolo*** (Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”)

Catanzaro, venerdì 20 gennaio 2017 ore 15 – sabato 21 gennaio 2017 ore 9.15, Sala Convegni Hotel Guglielmo, via Tedeschi 1

Incontro: ***LIBERTA' DI STAMPA: diritto di cronaca e diritto di critica*** (Camera Penale Irpina)
Avellino, mercoledì 25 gennaio 2017 ore 10, Circolo della Stampa – corso Vittorio Emanuele II

Incontro: ***“IL CASO MORO” profili processuali tra commissione parlamentare di inchiesta e documenti di archivio*** (Camera Penale di Viterbo “Ettore Mangani Camilli”)

Viterbo, giovedì 26 gennaio 2017 ore 15.30, Aula di Corte di Assise del Tribunale – via Falcone e Borsellino 41



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Incontro **CORSO DI FORMAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DEL RIESAME PER AVVOCATI E MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO: Il Riesame. Le competenze del Tribunale della Libertà. Il giudicato cautelare** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”
Venezia giovedì 26 gennaio 2016 ore 15.30, Tribunale di Venezia, Santa Croce 430

Corso di specializzazione in misure cautelari – I modulo “le misure cautelari personali”: **LA RIFORMA TRA ASPIRAZIONI E PRINCIPIO DI REALTÀ’ La legge 47/2015 letta dalla difesa** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”

Padova, venerdì 27 gennaio 2017 ore 15, Palazzo di Giustizia – Aula di Corte di Assise

Convegno: **LA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO PENALE Un precario equilibrio tra progresso scientifico e garanzie difensive** (Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”)

Perugia, mercoledì 2 febbraio 2017 ore 15, Regione dell’Umbria Sala Brugnoli, piazza Italia

Evento: **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO DEI PENALISTI ITALIANI** (UCPI)

Matera, venerdì 10 febbraio 2017 – sabato 11 febbraio 2017, Auditorium "Raffaele Gervasio"

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – IV incontro: **Analisi della sentenza e redazione di un ricorso. I casi di ricorso (art. 606 c.p.p.): la mancata assunzione di una prova decisiva; il vizio di motivazione** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 15 febbraio 2017 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio n. 7

Corso **LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA** I modulo: **Captatore Trojan di Stato: funzionalità e utilizzo** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 17 febbraio 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 18 – 15 gennaio 2017

Seminario: ***SE PARLA L'IMPUTATO*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, venerdì 17 febbraio 2017 ore 17, Palazzo di Giustizia - Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati